

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6577 del 26/11/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr." - Campagnola Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6850 del 25/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 18185/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.**" – **Campagnola Emilia**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamati:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1976 del 18/04/2017 adottata da ARPAE per la Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV s.c.a.**" che effettua all'attività di lavorazione uve, vinificazione e stoccaggio vini svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Campagnola Emilia in Via Grande n.13/A con la quale sono stati autorizzati i titoli ambientali per scarico, le emissioni in atmosfera ed il rumore;

- l'Atto di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-6172 del 20/12/2019 con cui la scrivente Arpae ha preso atto delle modifiche apportate alle reti fognarie aziendali, con installazione di n.3 serbatoi polmone, al fine di migliorare la gestione del depuratore aziendale in fase di vendemmia e relativo aggiornamento della planimetria scarichi di riferimento con la tavola, datata 10/07/2019, denominata "Planimetria – Layout – Fognature";

Vista la domanda di modifica di AUA presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.**" avente sede legale in comune di **Campegine – Via Brodolini n.24** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Campagnola Emilia – Via Grande n.13/A** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione uve, vinificazione, stoccaggio vini**, acquisita agli atti di Arpae con protocollo PG/45779 del 18/03/2022 e le successive integrazioni PG/5840 del 13/01/2023, relative all'ottimizzazione delle risorse idriche e delle modalità di depurazione e scarico dei reflui dello stabilimento;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la sopra richiamata domanda di modifica di autorizzazione è stata presentata dalla Ditta al fine di richiedere un aumento dei volumi annui di acque reflue industriali scaricate nel punto di scarico S1 passando da 50.000 mc/anno a 65.000 mc/anno, per un incremento delle lavorazioni dello stabilimento;

Preso atto che in merito alla richiesta della Ditta di aumento dei volumi di acque reflue industriali scaricate nel punto S1, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (allora IRETI Spa oggi Iren Acqua Reggio Spa), con nota RT007683-2022-P del 04/05/2022, ha espresso parere favorevole ed, in aggiornamento al parere RT015492-2016-P del 28/09/2016 rilasciato per la precedente AUA, ha modificato le prescrizioni relative ai volumi massimi scaricabili fissando un volume annuo massimo scaricabile pari a 65.000 mc ed un volume giornaliero massimo scaricabile pari a 296 mc; tali valori limite sono pertanto riportati nell'Allegato 1 (scarichi) della presenta Autorizzazione;

Precisato che, al fine di ovviare ad un problema di odori della fognatura comunale in prossimità dello scarico dei reflui dello stabilimento, segnalato dal Comune di Campagnola Emilia con nota PG/169221 del 14/10/2022, la Ditta ha presentato la relazione esplicativa, acquisita da Arpae al PG/5840 del 13/01/2023, nella quale si è resa disponibile, al fine di evitare fenomeni di ristagno dei reflui in prossimità della fognatura comunale con produzione di odori sgradevoli, a modificare le tempistiche di attivazione dello scarico attivandolo con portata costante l'arco della 24 ore;

Tenuto conto che, in recepimento a quanto comunicato dalla Ditta, il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha provveduto con nota RT003895-2023-P del 22/03/2023, acquisita da Arpae al PG/50738 del 22/03/2023, ad aggiornare il proprio parere per lo scarico S1, impartendo apposita prescrizione in merito all'attivazione dello scarico con portata costante nelle 24 ore; tale prescrizione è stata pertanto inserita nell'Allegato 1 (scarichi) della presenta Autorizzazione;

Acquisito in data 10/07/2023 al PG/120150, il nulla osta allo scarico del Comune di Campagnola Emilia in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente alle acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del parere di conformità del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT007683-2022-P del 04/05/2022 e successiva integrazione RT003895-2023-P del 22/03/2023;

Rilevato che, relativamente al punto di scarico S2, in pubblica fognatura, di acque meteoriche del piazzale sud e sud-est, la Ditta non ha comunicato variazioni e pertanto rimane valido quanto espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato con parere RT001234-2017-P del 26/01/2017 le cui prescrizioni sono quindi mantenute nel presente Atto (Allegato 1 - scarichi);

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.**" ubicato nel comune di **Campagnola Emilia – Via Grande n.13/A** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati, che dovranno intendersi sostitutivi dei

corrispondenti precedenti allegati dell'Atto DET-AMB-2017-1976 del 18/04/2017 e che sono parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) di dare atto che la planimetria di riferimento per la matrice scarichi è la tavola denominata "Planimetria – Layout – Fognature" datata tavola, datata 10/07/2019, trasmessa dalla Ditta con la domanda di modifica di AUA PG/45779 del 18/03/2022.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1976 del 18/04/2017, modificata con atto DET-AMB-2019-6172 del 20/12/2019, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Correggio in data 02/05/2017, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato.

6) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza su indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di lavorazione uve, vinificazione, lavorazione mosti e stoccaggio vini e mosti.

Nello stabilimento sono presenti 2 punti di scarico S1 ed S2, in pubblica fognatura, costituiti rispettivamente da:

- acque di lavaggio di ambienti e attrezzature, acque utilizzate nei processi di scambio termico ed acque provenienti dalle torri evaporative, complessivamente classificate come acque reflue industriali, acque di dilavamento del piazzale esterno allo stabilimento e acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento (**scarico S1**).
- acque meteoriche dei piazzali posti sul lato sud e sud-est dello stabilimento, a cui si uniscono le acque dei pluviali del lato sud del fabbricato (**scarico S2**)

Per il pre-trattamento dei reflui confluenti nel punto di scarico S1 la Ditta ha installato un impianto biologico ad ossidazione composto da:

- una sezione di grigliatura grossolana statica
- una sezione di sollevamento iniziale
- una sezione di grigliatura fine costituita da un vaglio rotante
- un bacino circolare di neutralizzazione e decantazione iniziale
- un comparto di accumulo areato e ri-sollevamento costituito da una vasca del volume di circa 540 mc
- un comparto di ossidazione biologica costituito da una vasca di ossidazione del volume di circa 1.115 mc
- una sezione di decantazione finale
- una sezione di ricircolo e gestione fanghi

Il recapito degli scarichi S1 e S2 è il collettore fognario posto lungo la strada provinciale Correggio-Campagnola che adduce al depuratore di acque reflue urbane di Reggio.

La planimetria di riferimento per le reti fognarie, impianti e scarichi è quella denominata "Planimetria – Layout – Fognature" datata tavola, datata 10/07/2019, trasmessa dalla Ditta con la domanda di modifica di Aua PG/45779 del 18/03/2022

Prescrizioni specifiche per lo scarico S1:

1. Il **volume giornaliero massimo** scaricabile è fissato in **296 m³**.
2. Il **volume annuo massimo** scaricabile è fissato in **65.000 m³**.
3. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	4000
BOD ₅	2500
COD	4000

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

4. Lo scarico dovrà avvenire con portata costante nelle 24 ore.

5. Il pozzetto di ispezione assunto per il controllo dello scarico S1 deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
8. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione di acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di fecce, vinacce, graspi e altri materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
11. I sistemi adottati per il trattamento dei reflui adducanti allo scarico S1 devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
12. I fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia di rifiuti e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue aziendali o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio srl tramite fax al n.0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione

Reggio Emilia e Scarichi Industriali, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Prescrizioni specifiche per lo scarico S2:

14. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
15. Il pozzetto di ispezione assunto per il controllo dello scarico S2 deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del reflu. Deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
16. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
17. I reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

Prescrizioni generali per gli scarichi S1 ed S2:

18. È tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
19. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione ed il buon funzionamento delle reti fognarie aziendali, manufatti a servizio e griglie mediante manutenzioni da eseguire con adeguata frequenza, eventualmente comprensive di autocontrollo analitico dei reflui collettati, conservando a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa a tali interventi/autocontrolli.
20. La zona di raccolta e/o stoccaggio dei rifiuti dovrà essere pavimentata e dotata di idonei sistemi di contenimento ed accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di disperdimento di reflui e/o materiali.
21. La Ditta deve mantenere soluzioni strutturali/gestionali (es. cordoli di contenimento nelle zone soggette a sporcamiento, pulizia a secco delle aree esterne in caso di sversamenti accidentali, etc.) atte a garantire che le acque provenienti dalle aree cortilive siano raccolte e convogliate nella rete acque nere oppure opportunamente gestite al fine di evitare immissioni anomale al recapito della pubblica fognatura; documentazione relativa alle soluzioni adottate deve essere tenuta in azienda e messa a disposizione delle Autorità di controllo.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06

La Ditta **"CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr."** è autorizzata a svolgere le attività di **lavorazione uve, vinificazione, stoccaggio vini**, nell'impianto ubicato in Comune di **Campagnola Emilia – Via Grande n.13/A** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO DA 2267 KW	4750	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E2	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO DA 2170 KW	4550	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E3	ASP. AMBIENTE SGRONDO DEL PIGIATO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E4-E5	ASP. CANALIZZATA DA AMBIENTE DI LAVORO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E6	ARIA RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI ARIA	6600	Oltre il colmo del tetto	14 per 3 mesi/anno	-----	-----	
E7-E8	RICAMBIO ARIA CORRIDOIO CELLA FRIGO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E9	RICAMBIO ARIA LOCALI COMPRESSORI FRIGORIFERI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E10	RICAMBIO ARIA LOCALI OFFICINA MANUTENZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E11	RICAMBIO ARIA LOCALI TRASFORMATORI ENERGIA ELETTRICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E12-E13	TORRE EVAPORATIVA	24150 Cad.	9	24	-----	-----	
E14	TORRE EVAPORATIVA	36000	9	24	-----	-----	
E15	TORRE EVAPORATIVA	72000	4	14	-----	-----	
E16-E17	POMPE VUOTO FILTRO TAYLON PADOVAN	900 Cad.	2	14	-----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E18	POMPA VUOTO DESOLFORATORE	360	2	14	-----	-----	
E19	POMPA VUOTO CONCENTRATORE	360	2	14	-----	-----	
E20	CALDAIA PER RISCALDAMENTO USO CIVILE BAGNI E UFFICI A METANO DA 48 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E21	CALDAIA PER RISCALDAMENTO USO CIVILE ABITAZIONE CUSTODE A METANO 48 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E22	CALDAIA PER RISCALDAMENTO USO CIVILE SPOGLIATOIO A METANO 48 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E23	DEPURATORE BIOLOGICO	Emissione diffusa					
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particellare e per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni **E1-E2** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, i suddetti impianti devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

4) Entro **90 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione E1-E2, previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per l'emissione n.1 - 2.

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai

certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

8) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

9) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

11) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

12) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità

(stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alle domande già acquisite agli atti di ARPAE.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto gli interventi previsti riguarderanno esclusivamente un aumento dei volumi di acque reflue scaricate, senza modifiche impiantistiche, e non determineranno variazioni acustiche rispetto alla situazione attuale.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta, che richiama una precedente valutazione di impatto acustico effettuata nel corso del 2015, da cui risultava il rispetto dei limiti acustici, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.